SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 10 febbraio 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 18 e 19 aprile 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Casal di Principe (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fernando Guida è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 18 e 19 aprile 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 novembre 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 novembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fernando Guida.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01424

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Taglio di Po e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Taglio di Po (Rovigo);

Vista la delibera n. 87 del 2 dicembre 2011, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di nove consiglieri sui sedici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Taglio di Po (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Mariaclaudia Ricciardi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Taglio di Po (Rovigo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Ferro.

In data 3 novembre 2011, nove consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 87 del 2 dicembre 2011 da nove componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rovigo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 dicembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Taglio di Po (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Mariaclaudia Ricciardi.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01425

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Antrodoco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Antrodoco (Rieti) non è riuscito ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 2011, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Antrodoco (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Lucia Raffaela Palma è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Antrodoco (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2011.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rieti ha diffidato il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Rieti, con provvedimento del 17 novembre 2011, ha nominato un commissario ad acta che, in via sostitutiva, ha provveduto agli adempimenti connessi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con deliberazione del 30 novembre 2011.

Peraltro, il sindaco, con nota assunta al protocollo dell'ente in data 11 novembre 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Antrodoco, disponendone, nelle more, con provvedimento del 2 dicembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.
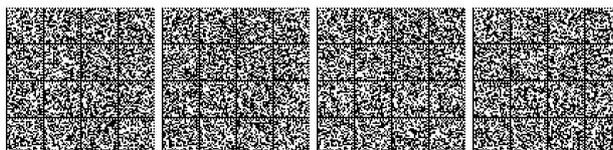
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Antrodoco (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Lucia Raffaela Palma.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01450

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2012.

Nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito dall'articolo 23, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

Visto, in particolare, l'articolo 2 della legge n. 936 del 1986 come sostituito dall'articolo 23, comma 8, lettera *a)*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che riduce a sessantaquattro, oltre al presidente, i componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, dei quali dieci esperti qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica; quarantotto rappresentanti delle categorie produttive; sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, designati rispettivamente dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;

Visto l'articolo 23, comma 9, primo periodo, del citato decreto legge n. 201 del 2011, secondo cui entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, secondo la ripartizione di cui al sopra citato articolo 2 della legge n. 936 del 1986;

Visto l'articolo 23, comma 9, secondo periodo, del citato decreto legge n. 201 del 2011, secondo cui, in sede di prima applicazione, restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento del Consiglio, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato;

Visto altresì l'articolo 23, comma 9, terzo periodo, del citato decreto legge n. 201 del 2011, secondo cui, in sede di prima applicazione, la riduzione numerica, nonché l'assegnazione dei resti percentuali tiene conto dei criteri di maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificità del settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento e del pluralismo;

Visti, pertanto, i dati sulla rappresentatività acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il quinquennio 2010-2015;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 2010, recante la nomina di novantasette rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro per il quinquennio 2010-2015;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive nell'ambito del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ai sensi del citato comma 9, dell'articolo 23;

Considerato che il citato articolo 2 della legge n. 936 del 1986 prevede, in particolare, la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

Visto l'articolo 23, comma 10, secondo cui la durata in carica dei componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro individuati secondo i criteri di cui al comma 9 del medesimo articolo, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura, relativa al quinquennio 2010-2015;

Visto l'articolo 23, comma 11, che rinvia alle successive scadenze della consiliatura del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro l'applicazione degli articoli 3 e 4 della legge n. 936 del 1986;

Viste le designazioni pervenute dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle associazioni delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ai fini della nomina dei ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei diciassette rappresentanti delle imprese;

Tenuto conto che, in mancanza di nuove indicazioni, sono state prese in considerazione le designazioni effettuate dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali nonché dalle associazioni delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato in sede di rinnovo della consiliatura 2010-2015, ferma restando la facoltà di sostituzione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 936 del 1986;

Vista la nota prot. n. 654 del 3 gennaio 2012, con la quale il Ministero della giustizia ha indicato gli ordini professionali ai fini della nomina nell'ambito del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 22 gennaio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 27 luglio 2015, data di scadenza dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015, i seguenti quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato:

Lavoratori dipendenti:

Camusso Susanna, Epifani Guglielmo, Lapadula Beniamino, Casadio Giuseppe, Corossacz Anna, Gentile Michele, Tocco Marcello, Bonanni Raffaele, Alessandrini Giorgio, Acocella Giuseppe, Claudiani Claudio, Bonfanti Ermenegildo, Tesi Paolo, Angeletti Luigi, Bosco Salvatore, Bonifazi Giampiero, Centrella Giovanni, Nigi Marco Paolo, Leonardi Pierpaolo;

Settore dirigenti e quadri - Biasioli Stefano, Rossitto Corrado, Zucaro Antonio.

Lavoratori Autonomi:

Marini Sergio, Guerrini Natalino Giorgio, Politi Giuseppe, Malavasi Ivan, Marino Luigi, Verrascina Francesco, Bertinelli Giorgio;

Liberi professionisti: Brandi Roberto, Zingales Armando.

Rappresentanti imprese:

Galli Giampaolo, Jannotti Pecci Costanzo, Kraus Daniel, Colombo Antonio Maria, Napoleone Delio, Carrano Pasquale, Barberini Paolo, Bocca Bernabò, Venturi Marco Giuseppe, Giannini Luigi, Luzi Giannalberto, Luzzati Piero, Patuelli Antonio, Fumagalli Cesare, Perasso Giuseppe, Guidi Mario, Cremonesi Giancarlo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2012
Registro n. 1 foglio n. 236

12A01587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2012.

Nomina dei due esperti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito dall'articolo 23, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

Visto, in particolare, l'articolo 2 della legge n. 936 del 1986 come sostituito dall'articolo 23, comma 8, lettera *a)*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che riduce a sessantaquattro, oltre al presidente, i componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, dei quali dieci esperti qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; quarantotto rappresentanti delle categorie produttive; sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, designati rispettivamente dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;

Visto l'articolo 23, comma 9, primo periodo, del citato decreto legge n. 201 del 2011, secondo cui entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, secondo la ripartizione di cui al sopra citato articolo 2 della legge n.936 del 1986;

Visto l'articolo 23, comma 9, secondo periodo, del citato decreto legge n. 201 del 2011, secondo cui, in sede di prima applicazione, restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento del Consiglio, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 2010, recante la nomina di quattro esperti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro per il quinquennio 2010-2015;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di due esperti proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 23;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta

Sono chiamati a far parte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in qualità di esperti, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 27 luglio 2015, data di scadenza dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010- 2015, i signori:

on. Paolo Uggè;

sig. Francesco Cavallaro.
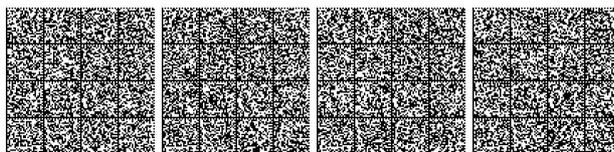
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2012
Registro n. 1, foglio n. 237

12A01588

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2012.

Nomina dei dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito dall'articolo 23, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n 383, recante disciplina delle associazioni di promozione sociale e, in particolare, gli articoli 11, 12 e 17;

Visto, in particolare, l'articolo 2 della legge n.936 del 1986 come sostituito dall'articolo 23, comma 8, lettera *a)*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che riduce a sessantaquattro, oltre al presidente, i componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, dei quali dieci esperti qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica; quarantotto rappresentanti delle categorie produttive; sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, designati rispettivamente dall'Osservatorio nazionali dell'associazionismo e dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;

Visto l'articolo 23, comma 9, primo periodo, del citato decreto legge n. 201 del 2011, secondo cui entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alla nomina dei componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, secondo la ripartizione di cui al sopra citato articolo 2 della legge n.936 del 1986;

Visto l'articolo 23, comma 9, secondo periodo, del citato decreto legge n. 201 del 2011, secondo cui, in sede di prima applicazione, restano confermati, fino alla nomina dei nuovi componenti, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento del Consiglio, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 2010, recante la nomina di dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro per il quinquennio 2010-2015;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina di sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato nell'ambito del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 23;

Visto l'articolo 23, comma 10, secondo cui la durata in carica dei componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro individuati secondo i criteri di cui al comma 9 del medesimo articolo, ha scadenza coincidente con quella dell'attuale consiliatura, relativa al quinquennio 2010-2015;

Visto l'articolo 23, comma 11, che rinvia alle successive scadenze della consiliatura del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro l'applicazione degli articoli 3 e 4 della legge n. 936 del 1986;

Viste le designazioni effettuate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e dall'Osservatorio nazionale per il volontariato trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 28/0000273/1.37 dell'11 gennaio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 22 gennaio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta

Sono chiamati a far parte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in qualità di rappresentanti delle Associazioni di promozione sociale e delle Organizzazioni di volontariato, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 27 luglio 2015, data di scadenza dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010- 2015, i signori:

Osservatorio nazionale dell'associazionismo:

Maurizio Drezzadore;

Paolo Beni;

Gian Paolo Gualaccini;

Osservatorio nazionale per il volontariato:

Emanuele Alecci;

Giorgio Groppo;

Gabriele Brunini.
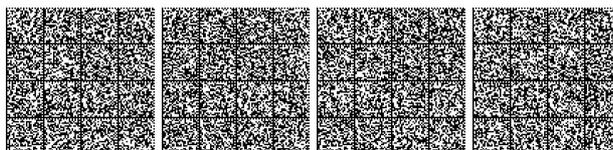
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2012
Registro n. 1, foglio n. 238

12A01589

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2012.

Nomina degli otto esperti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n.936, recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e successive modificazioni;

Visto l'articolo 23, commi da 8 a 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *a)*, e 3, comma l, della richiamata legge n. 936, alla nomina degli otto esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica,

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in qualità di esperti, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 27 luglio 2015, i signori:

Prof. Manin Carabba
Prof.ssa Alessandra Del Boca
On. Giorgio Macciotta
Prof.ssa Paola Manacorda
Prof. Fabrizio Onida
Dott. Edoardo Patriarca
Prof. Giuseppe Pennisi
Prof.ssa Maria Teresa Salvemini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 20 gennaio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2012
Registro n. 1, foglio n. 239

12A01590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Galatina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Galatina (Lecce);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri su venti assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Galatina (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Matilde Pirrera è nominata commissario straordinario per la provvisoria

gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Galatina (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 dicembre 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, con provvedimento del 22 dicembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Galatina (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Matilde Pirrera.

Roma, 23 gennaio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01447

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Manciano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Manciano (Grosseto);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Manciano (Grosseto) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Luigi Manzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mandano (Grosseto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 14 dicembre 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Grosseto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 dicembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mandano (Grosseto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Luigi Manzo.

Roma, 23 gennaio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01448

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio Matese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Gregorio Matese (Caserta);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri sui nove assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
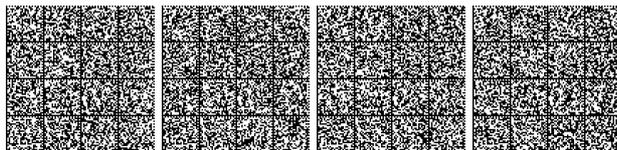
Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Gregorio Matese (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Luisa Fappiano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Gregorio Matese (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 gennaio 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 7 gennaio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio Matese (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Luisa Fappiano.

Roma, 23 gennaio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01449

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 gennaio 2012.

Revoca dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per i Rimpatri inerenti l'Azione 1 «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici» – Progetti 2011 - 2012 - Modulo 1 e Modulo 2.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI» 2008-2013

Visto il proprio decreto prot. n.9486 del 12 dicembre 2011, con il quale è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri: «Azione 1 - Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici» – Progetti 2011 - 2012 - Modulo 1 e Modulo 2;

Visto il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2011, contenente le «Linee Guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2011 n. 304;

Visto l'art. 21-*quinquies* della legge 241/1990;

Considerato che la pubblicazione delle citate «Linee Guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito» è avvenuta successivamente alla data di adozione del citato avviso pubblico;

Rilevato che alla luce delle sopravvenute «Linee Guida» l'originaria formulazione dell'avviso pubblico risulta essere incompleta ed inadeguata al perseguimento dell'interesse pubblico, cui al predetto avviso era finalizzato;

Considerato che pertanto si rende necessaria la revoca di tale avviso;

Decreta:

la revoca dell'avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri: «Azione 1 - Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici» – Progetti 2011 - 2012 - Modulo 1 e Modulo 2.

Roma, 31 gennaio 2012

L'Autorità responsabile: MINATI

12A01539
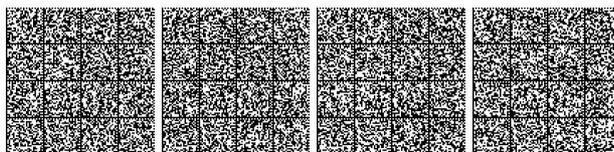
DECRETO 8 febbraio 2012.

Adozione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri inerenti l'Azione 1 - «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici» - Annualità 2011.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL «FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI» 2008-2013

Vista la Decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30 novembre 2007;

Vista la Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/796/CE) recante modalità di applicazione della Decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alla norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive Decisioni modificative - Decisione del 23 luglio 2009 (2009/614/CE) e Decisione del 2 marzo 2011 (2011/177/UE);

Visto il decreto del 29 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

Vista la Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma Pluriennale del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013;

Vista la Decisione C(2011) 2432 del 12 aprile 2011 di approvazione del Programma Annuale 2011;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2011 prevede azioni da realizzarsi sia attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da individuare tramite avviso pubblico, sia attraverso progetti attuati dall'Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo;

Vista la legge n.129 del 2 agosto 2011 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011 n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2011, contenente le «Linee Guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2011 n. 304;

Visto il decreto del 12 dicembre 2011, prot. n. 9484 con il quale si stabilisce la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate a valere sul Fondo;

Visto il decreto del 12 dicembre 2011, prot. n. 9486 con il quale vengono adottati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo;

Visto il decreto del 31 gennaio 2012, prot. n. 625 con il quale si revoca l'avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri: «Azione 1 - Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici» – Progetti 2011 - 2012 - Modulo 1 e Modulo 2.

Decreta:

L'adozione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo Europeo per i Rimpatri inerenti l'Azione 1 – «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici».

L'avviso costituisce parte integrante del presente provvedimento e sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rimpatri.

Roma, 8 febbraio 2012

L'Autorità responsabile: MINATI

12A01540

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Daša Stanic delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 luglio 1961, n. 1012; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 4 dicembre 2009, n. 167; la C.M. 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Daša Stanic;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha studiato in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento slovena e l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 7.3.2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2688 del 14.04.2011, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio per l'istruzione in lingua slovena/Uff. IV n. 15706 in data 23.12.2011 - acquisita al protocollo di questa Direzione generale con il n. 24 del 3.01.2012 - con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento sostenuto dalla predetta prof.ssa Daša Stanic;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal «Diplomirana Vzgojiteljica predšolskh Otrok» titolo rilasciato in data 8.12.2009 dalla Università del Litorale di Capodistria, posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Daša Stanic, nata a Trieste il 27.01.1983, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9.11.2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole dell'infanzia italiane in lingua slovena.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A01427

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Adel Fam Hanna Amir, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Adel Fam Hanna Amir, nato a Gharbia (Egitto) il 26 aprile 1980, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnere in Elettronica», rilasciato dall'«Ordine Generale degli Ingegneri» de Il Cairo, al quale è iscritto dall'ottobre 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti» e successive modifiche;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico quinquennale conseguito presso la «Università di Mansoura» nell'anno 2004;

Considerato che ha documentato di avere maturato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
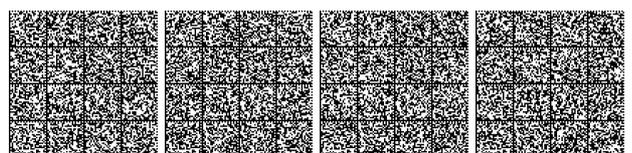
Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Milano valido fino al 24 marzo 2012;

Decreta:

Al sig. Adel Fam Hanna Amir, nato a Gharbia (Egitto) il 26 aprile 1980, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingegnere in elettronica» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore dell'informazione - e l'esercizio della professione in Italia.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) Impianti di telecomunicazioni (scritto e orale), 2) Ingegneria gestionale e 3) Bioingegneria elettronica (solo orali).

Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia sopra individuata. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra indicate ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01542

DECRETO 24 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Savca Moraru Stela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, sezione B.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della Sig.ra Savca Moraru Stela, nata a Riscani (Repubblica Moldova) il 23 ottobre 1982, cittadina moldava, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 394/99, così come modificato, in combinato disposto con l'articolo 16 del d. lgs. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo professionale ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "dottore commercialista ed esperto contabile"sezione A oppure B dell'albo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato inoltre che la richiedente risulta aver conseguito il titolo accademico quadriennale in "Economia, specializzazione Contabilità e Auditing" presso la "Academiei de studii Economice din Moldova" di Chisinau nel giugno 2005;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia paragonabile a quella del dottore commercialista ed esperto contabile italiano - Sezione A dell'albo professionale, e che le lacune riscontrate siano tali da non poter essere colmate con misure compensative;

Ritenuto peraltro che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale adeguata per l'iscrizione nella sezione B del medesimo albo professionale, ma che sia necessaria l'applicazione di una prova attitudinale integrativa;

Visto l'articolo 22 co. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto altresì l'articolo 49 co. 3 del decreto presidenziale n. 394/99, e successive modifiche;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicate;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Roma, valido fino al 30.8.2013;

Decreta:

Alla Sig.ra Savca Moraru Stela , nata a Riscani (Repubblica Moldova) il 23 ottobre 1982, cittadina moldava, è riconosciuto il titolo professionale conseguito nella Repubblica Moldova quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "dottori commercialisti ed esperti contabili" sezione B dell'albo.

La domanda di riconoscimento ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili è respinta.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d. lgs. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati 2) controllo della contabilità e bilanci (scritti); 3) diritto commerciale; 4) diritto tributario e relativo contenzioso, 5) diritto fallimentare, 6) deontologia professionale (orali).

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Roma, 24 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01543

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 gennaio 2012.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'integrazione salariale degli operai agricoli di Treviso.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI TREVISO

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, che dispone miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali e dà disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto in particolare l'art. 14 della stessa legge, il quale prevede la nomina da parte dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di una Commissione deliberante istituita presso la sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. 7 novembre 1996, n. 687, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997, con il quale sono stati unificati gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono state istituite le Direzioni Provinciali del Lavoro ora Direzioni Territoriali del Lavoro;

Visto il proprio provvedimento n. 871 del 29 giugno 2009 con il quale è stata ricostituita la Commissione per l'Integrazione Salariale degli Operai Agricoli con contratto a tempo indeterminato;

Vista la nota datata 28 dicembre 2011 con la quale il sig. Ildebrando Dall'Acqua ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della summenzionata Commissione;

Vista la nota del 28 dicembre 2011, con la quale la CGIL di Treviso ha designato il sig. Gino Dal Prà quale componente supplente in sostituzione del sig. Ildebrando Dall'Acqua, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Gino Dal Prà viene nominato membro supplente della Commissione per l'Integrazione Salariale degli Operai Agricoli, in sostituzione del sig. Ildebrando Dall'Acqua, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 19 gennaio 2012

Il direttore territoriale: GIARETTA

12A01426
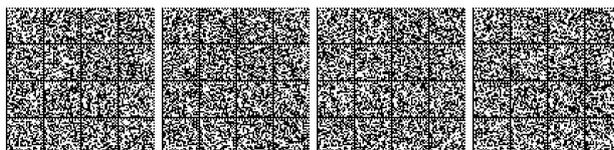
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 ottobre 2011.

Modifica del decreto 29 ottobre 2010 sulle disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il decreto ministeriale del 29 ottobre 2010 sulle disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto in particolare l'art. 3, comma primo, del decreto ministeriale del 29 ottobre 2010 che dispone che gli organismi di controllo autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95 devono recepire le disposizioni del medesimo decreto ministeriale nella propria documentazione di sistema entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore;

Ritenuto opportuno prevedere una proroga dei termini previsti all'art. 3, comma primo, del decreto ministeriale del 29 ottobre 2010 al fine di agevolare l'adeguamento della documentazione di sistema degli organismi di controllo con le disposizioni contenute nel medesimo decreto ministeriale;

Sentito il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e ecocompatibile nella riunione del 19 luglio 2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 3, comma primo, del decreto ministeriale del 29 ottobre 2010 è prorogato al 31 dicembre 2011.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2011
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 291

12A01147

DECRETO 27 gennaio 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Direzione interregionale delle dogane per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio di Cagliari» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 16 aprile 2008 con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane - Direzione interregionale delle dogane per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio di Cagliari, ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 37 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 gennaio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 settembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agenzia delle dogane - Direzione interregionale delle dogane per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio di Cagliari, ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 37, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 1° ottobre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Sostanze volatili e metanolo	Reg. CEE 2870/2000 allegato III.1 e allegato III.2
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE 2870/2000 allegato I app. I + allegato I app. II met. C
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 par. 5.2 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-AS2-05 R2009
Anidride solforosa (Libera, Totale)	OIV MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2009
Litio aggiunto come rilevatore	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A par. 5.2 R2009
pH	OIV MA-AS313-15 R2009
Solfati	OIV MA-AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A par. C R2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01A R2009

12A01262

DECRETO 27 gennaio 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Direzione interregionale delle dogane per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio di Cagliari» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 16 aprile 2008 con il quale al laboratorio Agenzia delle dogane - Direzione interregionale delle dogane per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio di Cagliari, ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 37 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 gennaio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 settembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agenzia delle dogane - Direzione interregionale delle dogane per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio di Cagliari, ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 37, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 1° ottobre 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE n. 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Biofenoli	NGD C 89-2007
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007
Metil ed etil esteri degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali	MI01CA 2008 Rev. C
Tocoferoli	UNI EN ISO 9936: 2006

12A01263

DECRETO 27 gennaio 2012.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'Asti e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione «Asti».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni dì origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le devo denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
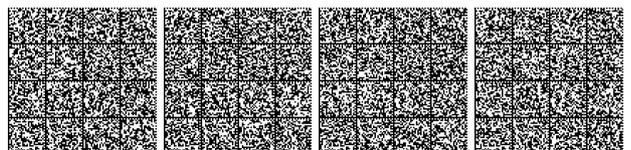
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dell'Asti con sede legale in Asti (Alessandria), piazza Roma n. 10, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che la DOCG Asti è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, è una denominazione protetta preesistente ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio per la tutela dell'Asti attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Srl di cui alla nota prot. n. 3296/2012 del 17 gennaio 2012;

Considerato che il Consorzio per la tutela dell'Asti ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'Asti ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione Asti;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti, con sede legale in Asti (Alessandria), piazza Roma n. 10, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela dell'Asti è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma i e dal comma 4 del citato art. 17, per la denominazione «Asti», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del regolamento (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Asti».

Art. 3.

1. Il Consorzio per la tutela dell'Asti non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione della denominazione «Asti», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore generale: SANNA

12A01264

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2011.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2012. (Deliberazione n. 18050).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 17.600 e n. 17.601 del 28 dicembre 2010 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2011 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2012, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2012, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le Società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2012, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del d.lgs. n. 415/1996;

b) le Banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 e quelle autorizzate, alla stessa data, ai sensi dell'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le Società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2012 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d)* e *f)*, del stesso d.lgs. n. 58/1998;

d) gli Intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2012, nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), dello stesso d.lgs. n. 58/1998;

e) li Agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2012, nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel Ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2012, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2012, nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e gli Organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2012, all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998;

g) le Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2012, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005;

h) i Promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2012, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998;

i) la Borsa Italiana s.p.a.;

l) la Mts s.p.a.;

m) la Monte Titoli s.p.a.;

n) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;

o) i Soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – appresso indicati:

o1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2012, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;

o2) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2012, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro di origine risulti essere l'Italia.

p) gli Emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2012;

q) i Soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *f)* e *g)*, che:

q1) intendendo effettuare una sollecitazione all'investimento, a seguito della preventiva comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, hanno ottenuto tra il 2 gennaio 2011 ed il 1° gennaio 2012, l'approvazione del prospetto ovvero del documento d'offerta, ma non hanno concluso la sollecitazione all'investimento ovvero l'offerta pubblica;

q2) avendo concluso una sollecitazione all'investimento, ovvero un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2011 ed il 1° gennaio 2012, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2012 all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;

r) i Soggetti abilitati, alla data del 2 gennaio 2012, all'esercizio dell'attività di revisione legale sui bilanci degli enti di interesse pubblico ai sensi del d.lgs. n. 39/2010;

s) le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2012, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera *g)*, del d.lgs. n. 58/1998;

t) gli Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16.191/2007, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2012;

u) le Agenzie di rating soggette all'applicazione dell'art. 4-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998;

v) l'Organismo dei Promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 dicembre 2011

Il presidente: VEGAS

12A01428

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2011.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2012. (Deliberazione n. 18051).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 17.600 e n. 17.601 del 28 dicembre 2010 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2011 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2012, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2012, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1.Il contributo dovuto, per l'esercizio 2012, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 18.050/2011)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *a)*	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie)	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *b)*	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *c)*	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2012 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *d)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *e)*	Agenti di cambio iscritti alla data del 2.1.2012 nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 Agenti di cambio iscritti alla data del 2.1.2012 nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998	€ 1.410 *pro-capite* € 90 *pro-capite*
Art. 1, lett. *f)*	Società di gestione del risparmio, Sicav e Organismi di investimento collettivo	Quota fissa pari a € 4.400, maggiorata, nel caso di soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo, di € 1.855 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali, alla data del 2.1.2012, sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti.
Art. 1, lett. *g)*	Imprese di assicurazione autorizzate alla data del 2.1.2012 all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005	€ 6.435 *pro-capite*
Art. 1, lett. *h)*	Promotori finanziari iscritti alla data del 2.1.2012 nell'Albo	€ 91 *pro-capite*
Art. 1, lett. *i)*	Borsa Italiana s.p.a.	€ 3.796.930
Art. 1, lett. *l)*	MTS s.p.a.	€ 413.895
Art. 1, lett. *m)*	Monte Titoli s.p.a.	€ 657.835
Art. 1, lett. *n)*	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	€ 460.640
Art. 1, lett. *o)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati	Come da successivo comma 3
Art. 1, lett. *p)*	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco Consob	€ 12.790 *pro-capite*
Art. 1, lett. *q)*	Soggetti che effettuano sollecitazioni all'investimento, diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. *f)* e *g)*	Come da successivi commi 4 e 5
Art. 1, lett. *r)*	Società di revisione	Come da successivo comma 6
Art. 1, lett. *s)*	Società di intermediazione mobiliare, Banche e Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	Come da successivo comma 7
Art. 1, lett. *t)*	Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito elenco Consob	Come da successivo comma 8
Art. 1, lett. *u)*	Agenzie di rating	Come da successivo comma 9
Art. 1, lett. *v)*	Organismo Promotori finanziari	€ 308.350

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2012 (esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera *g)*, del d.lgs. n. 58/1998) nelle seguenti misure:

a) un servizio/attività di investimento: € 2.208;

b) due servizi/attività di investimento: € 9.568;

c) tre servizi/attività di investimento: € 17.664;

d) quattro servizi/attività di investimento: € 23.552;

e) cinque servizi/attività di investimento: € 29.440;

f) sei servizi/attività di investimento: € 38.640.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *o)*, della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2012.

Per gli emittenti italiani di cui ai punti o1) ed o2):

a) l'importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di € 10.320 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 96,9 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 77,9 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente;

b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di € 10.320 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998;

c) l'importo del contributo per i warrant è pari ad una quota fissa di € 10.320 per ogni warrant quotato;

d) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes è pari ad una quota fissa di € 1.440 per ogni strumento quotato;

e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 2.820 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

f) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 411.555.

Per gli emittenti esteri di cui al punto o1):

a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi è pari ad una quota fissa di € 10.320;

b) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes è pari ad una quota fissa di € 1.440 per ogni strumento quotato;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav è pari ad una quota fissa di € 2.820 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

d) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 411.555.

4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *q)*, punti q1) e q2) della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 è determinato nelle seguenti misure:

4/1 per le sollecitazioni all'investimento e per le offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio per le quali, a seguito dell'approvazione del prospetto o del documento di offerta, il soggetto proponente non abbia concluso la sollecitazione ovvero l'offerta pubblica, è pari ad una quota fissa di € 2.375;

4/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 235 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

4/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari è pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 2.375 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 500.000, dello 0,475% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;

4/4 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 34-*ter*, comma 4, del regolamento Consob n. 11.971/1999, è pari ad una quota fissa di € 365 per ciascuna sollecitazione conclusa;

4/5 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e/o per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 2.375 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,01828% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto e/o scambio.

5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/3 e 4/5, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi

sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *r)*, della delibera 18.050 del 28 dicembre 2011 è determinato nella misura del 9,20% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del d.lgs. n. 58/1998 e degli articoli 16, comma 1, e 43, comma 2, del d.lgs. n. 39/2010. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2011.

7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *s)*, della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 21.120;

b) da n. 100 a n. 299 strumenti finanziari trattati: € 44.000;

c) da n. 300 a n. 799 strumenti finanziari trattati: € 66.000;

d) oltre n. 800 strumenti finanziari trattati: € 88.000.

8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *t)*, della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 7.425;

b) da n. 100 a n. 199 strumenti finanziari trattati: € 12.375;

c) da n. 200 a n. 399 strumenti finanziari trattati: € 17.325;

d) oltre n. 400 strumenti finanziari trattati: € 22.275.

9. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *u)*, della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 è pari ad € 22.000, maggiorato ad € 80.585, per le Agenzie di rating di cui all'art. 3, comma 1, lettera *m)*, del Regolamento (CE) 16 settembre 2009, n. 1060.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 dicembre 2011

Il presidente: VEGAS

12A01429

DELIBERAZIONE 28 dicembre 2011.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2012. (Deliberazione n. 18052).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni e integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 18.050 e n. 18.051 del 28 dicembre 2011 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2012 e della misura della contribuzione dovuta per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2012, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle citate delibere n. 18.050 e n. 18.051 del 28 dicembre 2011;

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998], *g)*, *h)*, *o)* [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], *p)*, *q)* [esclusi gli offerenti esteri], *s)*, *t)* e *u)*, della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2012. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2012, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello del gruppo bancario Unicredit S.p.A. sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: *a)* il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); *b)* il codice fiscale.

3. Nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa saranno rese note, entro il 15 marzo 2012, attraverso il notiziario settimanale - Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

4. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *i)*, *l)*, *m)*, *n)* e *v)* della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2012.

5. Il versamento di cui al comma 4 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 400413898 intestato a «Consob, via G. B. Martini 3, 00198 Roma», presso Unicredit S.p.A./Agenzia B. Marcello, Largo Benedetto Marcello 198 - 00198 Roma Cod. 02008 - Cab. 05164 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 12 N 02008 05164 000400413898).

6. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

7. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *r)*, della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 5 a 7, entro:

a) il 28 febbraio 2012, qualora il bilancio chiuso nel 2011 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2011, negli altri casi.

9. Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 8, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 6 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob.

10. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *f)* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/98], *o)* [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], e *q)* [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 18.050 del 28 dicembre 2011 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2012, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 2012, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

11. L'avviso di pagamento di cui al comma 10 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente n. 400415701 intestato a «Consob, via G. B. Martini 3, 00198 Roma», presso Unicredit Banca/Agenzia B. Marcello, Largo Benedetto Marcello 198 - 00198, Roma (Italia) - cod. 02008 - cab. 05164 - codice BIC Swift UNCRITM1B57 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 41 R 02008 05164 000400415701).

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica.

Roma, 28 dicembre 2011

Il presidente: VEGAS

ALLEGATO
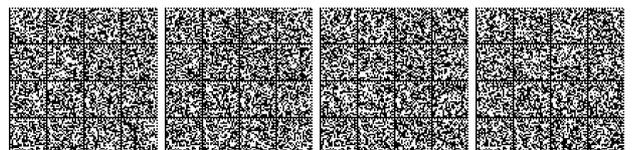
TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
CA1	**art.1, lett. *a)*, delibera n. 18.050/2011**	**Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie)**	**come da art. 1, comma 2, delibera n. 18.051/2011**	**15 aprile 2012**
CB1	**art.1, lett. *b)*, delibera n. 18.050/2011**	**Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998**	**come da art. 1, comma 2, delibera n. 18.051/2011**	**15 aprile 2012**
CC1	**art.1, lett. *c)*, delibera n. 18.050/2011**	**Società di gestione del risparmio che, alla data del 2.1.2012, abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o di consulenza in materia di investimenti**	**come da art. 1, comma 2, delibera n. 18.051/2011**	**15 aprile 2012**
CD1	**art.1, lett. *d)*, delibera n. 18.050/2011**	**Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993**	**come da art. 1, comma 2, delibera n. 18.051/2011**	**15 aprile 2012**
CE1	**art.1, lett. *e)*, delibera n. 18.050/2011**	**Agenti di cambio iscritti, alla data del 2.1.2012, nel Ruolo unico di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998**	**€ 1.410 *pro-capite***	**15 aprile 2012**
CE2	**art.1, lett. *e)*, delibera n. 18.050/2011**	**Agenti di cambio iscritti, alla data del 2.1.2012, nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998**	**€ 90 *pro-capite***	**15 aprile 2012**
CF1	**art.1, lett. *f)*, delibera n. 18.050/2011**	**Società di gestione del risparmio italiane e Sicav italiane**	**Quota fissa pari a € 4.400, maggiorata, nel caso di soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo, di € 1.855 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali, alla data del 2.1.2012, sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti**	**15 aprile 2012**
CF2	**art.1, lett. *f)*, delibera n. 18.050/2011**	**Organismi di investimento collettivo esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e Organismi di investimento collettivo esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/1998**	**Quota fissa pari a € 4.400, maggiorata, nel caso di soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo, di € 1.855 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali, alla data del 2.1.2012, sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti**	**15 aprile 2012**

CG1	**art.1, lett. *g)*, delibera n. 18.050/2011**	**Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2.1.2012, all'esercizio rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005**	**€ 6.435 *pro-capite***	**15 aprile 2012**
CH1	**art.1, lett. *h)*, delibera n. 18.050/2011**	**Promotori finanziari iscritti nell'Albo**	**€ 91 *pro-capite***	**15 aprile 2012**
CI1	**art.1, lett. *i)*, delibera n. 18.050/2011**	**Borsa Italiana s.p.a.**	**€ 3.796.930**	**28 febbraio 2012**
CL1	**art.1, lett. *l)*, delibera n. 18.050/2011**	**MTS s.p.a.**	**€ 413.895**	**28 febbraio 2012**
CM1	**art.1, lett. *m)*, delibera n. 18.050/2011**	**Monte Titoli s.p.a.**	**€ 657.835**	**28 febbraio 2012**
CN1	**art.1, lett. *n)*, delibera n. 18.050/2011**	**Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.**	**€ 460.640**	**28 febbraio 2012**
CO1	**art.1, lett. *o)*, delibera n. 18.050/2011**	**Emittenti italiani di cui ai punti *o1)* e *o2)***	**come da art. 1, comma 3, delibera n. 18.051/2011**	**15 aprile 2012**
CO2	**art.1, lett. *o)*, delibera n. 18.050/2011**	**Emittenti esteri di cui al punto *o1)***	**come da art. 1, comma 3, delibera n. 18.051/2011**	**15 aprile 2012**
CP1	**art.1, lett. *p)*, delibera n. 18.050/2011**	**Emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti, alla data del 2.1.2012, nell'apposito Elenco Consob**	**€ 12.790 *pro-capite***	**15 aprile 2012**
CQ1	**art.1, lett. *q)*, punto *q1)*, delibera n. 18.050/2011**	**Soggetti che, a seguito dell'approvazione del prospetto di offerta, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2011 ed il 1° gennaio 2012, non hanno concluso le relative sollecitazioni all'investimento.**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/1, delibera n. 18.051/2011**	**15 aprile 2012**
CQ2	**art.1, lett. *q)*, punto *q2)*, delibera n. 18.050/2011**	**Soggetti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2011 ed il 1° gennaio 2012, offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/2, delibera n. 18.051/2011**	**15 aprile 2012**

CQ3	**art.1, lett. *q)*, punto *q2)*, delibera n. 18.050/2011**	**Soggetti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2011 ed il 1° gennaio 2012, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/3, delibera n. 18.051/2011**	**15 aprile 2012**
CQ4	**art.1, lett. *q)*, punto *q2)*, delibera n. 18.050/2011**	**Soggetti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2011 ed il 1° gennaio 2012, offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all'art. 34-*ter*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11.971/1999**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/4, delibera n. 18.051/2011**	**15 aprile 2012**
CQ5	**art.1, lett. *q)*, punto *q2)*, delibera n. 18.050/2011**	**Soggetti che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2011 ed il 1° gennaio 2012, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie ed altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/5, delibera n. 18.051/2011**	**15 aprile 2012**
CR1	**art.1, lett. *r)*, delibera n. 18.050/2011**	**Società di revisione**	**9.20% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale, come da art.1, comma 6, delibera n. 18.051/2011**	**come da art. 1, comma 8, lettere *a)* o *b)*, della presente delibera**
CS1	**art.1, lett. *s)*, delibera n. 18.050/2011**	**Sim, banche e società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2.1.2012, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione**	**come da art. 1, comma 7, delibera n. 18.051/2011**	**15 aprile 2012**
CT1	**art.1, lett. *t)*, delibera n. 18.050/2011**	**Internalizzatori sistematici iscritti nell'Elenco Consob**	**come da art. 1, comma 8, delibera n. 18.051/2011**	**15 aprile 2012**
CU1	**art.1, lett. *u)*, delibera n. 18.050/2011**	**Agenzie di rating**	**come da art. 1, comma 9, delibera n. 18.051/2011**	**15 aprile 2012**
CV1	**art.1, lett. *v)*, delibera n. 18.050/2011**	**Organismo Promotori finanziari**	**€ 308.350**	**28 febbraio 2012**

12A01430
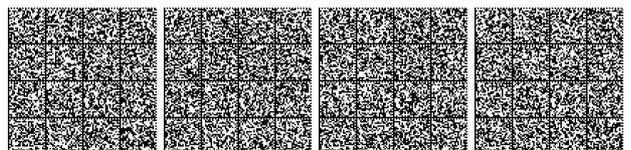
CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 19 gennaio 2012.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale». (Rep. n. 5/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 19 gennaio 2012:

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera *c)*, in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia ai Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato art. 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»;

Considerato che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del «Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria», di cui all'Allegato A del predetto D.P.C.M. 1° aprile 2008, tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato D.P.C.M. 1° aprile 2008;

Considerato, inoltre, che al suddetto Tavolo è demandato, in particolare, il compito di predisporre indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale e quello di definire strumenti volti a favorire il coordinamento fra le Regioni, Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri della giustizia minorile;

Considerato che l'Allegato A al citato D.P.C.M. 1° aprile 2008 recante «Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli Istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale» riserva, in particolare, una specifica attenzione alla tematica della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario;

Vista la lettera pervenuta in data 13 dicembre 2010, e trasmessa in data 5 gennaio 2011 a tutti in componenti del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, con la quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha proposto all'esame del Tavolo medesimo una prima bozza del documento indicato in oggetto;

Considerato che, nel corso della riunione del predetto Tavolo svoltasi in data 18 gennaio 2011, le Regioni e le Province autonome si sono impegnate ad elaborare una proposta migliorativa del succitato documento da sottoporre all'esame del Tavolo medesimo;

Vista la nota in data 13 maggio 2011, con la quale la Regione veneto ha inviato una nuova versione del documento in parola, approvata dal Gruppo tecnico interregionale per la sanità penitenziaria in data 11 maggio 2011;

Considerato che tale nuova versione è stata discussa nella riunione del Tavolo del 13 luglio 2011, nel corso della quale sono state concordate modifiche migliorative del testo;

Vista la nota in data 10 ottobre 2011, con la quale questa Segreteria ha trasmesso, come concordato nel corso di una nuova riunione del Tavolo svoltasi il 5 ottobre 2011, una nuova versione del documento che tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione medesima;

Vista la nota in data 25 ottobre 2011, trasmessa in data 3 novembre 2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato una proposta di modifica del documento di cui trattasi;

Rilevato che, nel corso della riunione del 9 novembre 2011, il Tavolo di consultazione permanente ha approvato la versione definitiva del documento in parola, Allegato sub A, parte integrante del presente atto, che è stata diramata alle Amministrazioni centrali interessate, alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali con lettera in data 10 novembre 2011;

Considerato che il punto iscritto all'odg della Conferenza Unificata del 21 dicembre 2011 non è stato esaminato;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

Sancisce accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante «Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale», Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

Roma, 19 gennaio 2012

Il Presidente: GNUDI

Il Segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO A

LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO AUTOLESIVO E SUICIDARIO DEI DETENUTI, DEGLI INTERNATI E DEI MINORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO PENALE.

Premessa

La riforma della sanità penitenziaria, ormai da tempo avviata a seguito del D.P.C.M. 1.4.2008, sta comportando la mobilitazione delle risorse e la reingegnerizzazione dei meccanismi di collaborazione delle istituzioni coinvolte a tutti i livelli nella gestione dei soggetti, adulti e minorenni, sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà.

L'Allegato A al D.P.C.M. 1.4.2008 contiene l'indicazione dei principi fondamentali della riforma ed in particolare riserva una specifica attenzione alla tematica della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario. Infatti, tra gli Obiettivi di salute è presente anche "la riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l'individuazione dei fattori di rischio".

Tale argomento è ulteriormente richiamato nel paragrafo relativo alla *"Medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi"*, in cui è espressamente indicato che i presidi sanitari presenti in ogni istituto penitenziario e servizio minorile debbano adottare procedure di accoglienza che consentano di attenuare gli effetti potenzialmente traumatici della privazione della libertà e mettere in atto gli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo.

Inoltre, sempre nell'Allegato A, nel paragrafo relativo alla "*Prevenzione cura e riabilitazione nel campo della salute mentale*", tra le azioni da compiere è espressamente indicata, tra le altre, la realizzazione di specifici programmi mirati alla riduzione dei rischi di suicidio.

Fin dall'entrata in vigore della normativa è stato individuato nell'Accordo lo strumento fondamentale per definire le forme di collaborazione tra Servizio Sanitario Nazionale e Ministero della Giustizia; tra le Regioni ed i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e i Centri per la Giustizia Minorile; tra le Aziende sanitarie locali e le Direzioni sia Penitenziarie sia dei Servizi Minorili (Istituti Penali per i Minorenni, Centri Prima Accoglienza e Comunità Ministeriali), tenendo conto delle specifiche esigenze, risorse, nonché della tipologia dell'utenza sottoposta a provvedimenti penali restrittivi e/o limitativi della libertà personale.

Per quanto riguarda la specificità del settore minorile è proprio l'Accordo sulle "Linee di indirizzo per l'assistenza sanitaria ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria" del 26 novembre 2009, che richiama ulteriormente la necessità di integrazione tra gli interventi sanitari, sociali ed educativi e quindi di un programma per la presa in carico multidisciplinare a partire dalla prima fase di ingresso nel circuito penale, per una valutazione complessiva del minore che consenta di evidenziare le sue caratteristiche e i suoi bisogni "assistenziali".
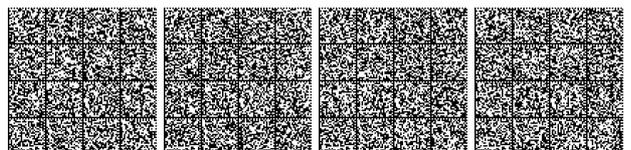
Il Fenomeno

La condizione di reclusione è una esperienza umana limite, che coincide da un lato con la perdita della libertà individuale e della propria autonomia e dall'altra con la frattura della continuità esistenziale attraverso la sottrazione dell'individuo dal corso della propria vita e dalla sua rete relazionale.

"L'impatto psicologico dell'arresto e dell'incarcerazione, la paura di essere abbandonati da familiari e amici, la crisi di astinenza dei tossicodipendenti, la consapevolezza di una condanna lunga, lo stress quotidiano della vita in carcere, sono tutti elementi in grado di superare la 'soglia di resistenza' di una persona"[1], e infatti è proprio nell'immediatezza dell'ingresso in istituto dalla libertà, o in occasione di cambiamenti significativi nelle proprie condizioni detentive, che si rileva un rischio maggiore di condotte autolesive o suicidarie.

Alcuni dati sui suicidi in carcere, sia per gli adulti (fonte: Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria , Ufficio per la gestione del sistema informativo automatizzato, Sezione statistica) che per i minorenni (fonte: Ministero della giustizia – Dipartimento giustizia minorile, Ufficio I Capo Dipartimento, Servizio Statistico) riferiti agli ultimi anni consentono di inquadrare e comprendere l'entità e la delicatezza del fenomeno.

In particolare i dati relativi alla popolazione adulta evidenziano una percentuale suicidaria più alta rispetto alla società libera e un rischio maggiormente concentrato o nell'immediatezza dell'ingresso in istituto dalla libertà, o in occasione di cambiamenti significativi nelle proprie condizioni detentive, come ad esempio il trasferimento da un istituto all'altro.

Per quanto riguarda la popolazione minorile i dati relativi al suicidio evidenziano una più bassa incidenza del fenomeno, mentre sembrerebbero più significativi quelli classificati quali "tentativo di suicidio".

Occorre evidenziare che l'inserimento di un minore in un carcere o in un Centro di Prima Accoglienza deve prevedere non solo una gradualità dell'impatto con la dimensione della privazione della libertà ma anche l'indispensabilità dell'approccio multidisciplinare. Anche nell'ambito del contesto penale minorile la fase di ingresso nel circuito del minore è considerata il fulcro dell'intervento.

Una ulteriore particolare attenzione va posta negli interventi da mettere in atto presso gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e le Case di Cura e Custodia, che più di ogni altra struttura di limitazione della libertà personale subiscono il rischio degli atti di autolesionismo grave, fino al suicidio.

Raccomandazioni della World Health Organization (WHO/OMS)

Il Department of Mental Health and Substance Abuse della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha redatto nel 2007 un documento che riassume le raccomandazioni sulla "Prevenzione del suicidio nelle carceri".

L'ottima qualità del documento, elaborato da un panel di esperti di livello internazionale e la sua esaustività ne fanno un importante strumento di riferimento.

[1] Comitato Nazionale per la Bioetica: "Il suicidio in carcere. Orientamenti bioetici" 25/6/2010

Il documento tratta la problematica elaborando i possibili profili suicidari contestualizzati al regime detentivo, individuando i fattori di rischio e delineando un programma di prevenzione del suicidio attraverso l'addestramento del personale, lo screening di ingresso, l'osservazione dopo l'ingresso, la gestione post-screening, le modalità di comunicazione, il trattamento del tentativo di suicidio e la gestione dell'evento suicidio.

Nonostante debba essere rilevato come esistano delle differenze anche sostanziali tra regimi penitenziari dei diversi Paesi, di seguito vengono elencate le indicazioni strategiche desumibili :

1) Organizzare corsi di addestramento (e di aggiornamento) per il personale di Polizia Penitenziaria e per gli operatori sanitari che li aiuti a riconoscere i detenuti a rischio suicidario;
2) Curare la qualità del clima sociale e porre particolare attenzione all'ambiente, considerando i suoi livelli di attività, di sicurezza, di cultura, e il tipo di rapporto tra agenti e detenuti;
3) Mettere in atto strategie tese a ridurre i comportamenti aggressivi ed altre forme di violenza, ed enfatizzare invece relazioni supportive tra i detenuti e il personale sanitario e penitenziario;
4) Implementare procedure di screening sistematico dei detenuti sia all'ingresso che durante la detenzione, per identificare gli individui con un rischio suicidario elevato;
5) Implementare procedure di screening precoce e relativa valutazione dei minori privati della libertà;
6) Favorire la comunicazione e le informazioni tra il personale sanitario e penitenziario sui soggetti a rischio;
7) Formalizzare procedure scritte che riportino i requisiti minimi per ospitare detenuti ad alto rischio, le modalità per fornire supporto sociale, la prescrizione di frequenti controlli visivi e osservazione continua per i detenuti a rischio suicidario.

Le Azioni

Un intervento di sistema sul tema della prevenzione del rischio suicidario non può non tenere conto del fatto che ciascun istituto penitenziario e/o servizio minorile si differenzia dagli altri e si caratterizza per la tipologia dell'utenza presente (patologie, posizioni giuridiche, tempi di permanenza, etnia, genere, condizioni socio culturali, ecc.) e per il contesto ambientale (numero delle presenze e sovraffollamento, condizioni igieniche, risorse territoriali, risorse di personale, ecc).

In ogni caso sarà importante che il sistema sviluppi capacità di intercettare e trattare con tempestività stati di disagio psicologico e di disturbo psichico o altri tipi di fragilità, attivando un coordinamento funzionale delle diverse figure professionali presenti, a prescindere dal loro rapporto di dipendenza istituzionale, capacità quindi di migliorare le interazioni e le sinergie funzionali tra le stesse figure con l'obiettivo, pur nel rispetto delle rispettive competenze previste dalle norme vigenti, di mettere in atto misure di contenimento del rischio suicidario e di arrivare ad una reale diminuzione dei comportamenti autolesivi e dei suicidi da parte delle persone detenute ed internate e dei minori privati della libertà.

L'Amministrazione penitenziaria e la Giustizia minorile, tramite le proprie articolazioni territoriali, e le Regioni e PP.AA. si impegnano, entro tre mesi dalla data del presente Accordo, a costituire in ogni Regione e PP.AA., all'interno di ciascun Osservatorio Permanente sulla Sanità
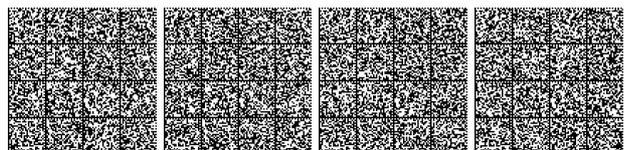
Penitenziaria, un gruppo di lavoro tecnico-scientifico, composto, senza oneri aggiuntivi, anche da operatori sanitari e da operatori penitenziari e minorili. Tale gruppo di lavoro avrà il compito di elaborare, sulla base delle linee guida esistenti e tenendo conto delle indicazioni degli organismi europei e dell'OMS, un programma operativo di prevenzione del rischio auto-lesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili.

Detto programma deve prevedere:

- una ricognizione dell'esistente in ciascuna Regione ed Istituto/servizio penitenziario e/o minorile, in termini di disposizioni normative e pratiche già in atto;
- specifiche modalità operative ed organizzative di intervento nei confronti del disagio che, sulla base delle competenze e delle responsabilità attribuite dalla normativa vigente alle Amministrazioni coinvolte, individuino sia le aree di coordinamento sia le specifiche attività che ciascuna di esse dovrà mettere in atto;
- l'adozione, in tempo utile, di tutte le iniziative necessarie all'avvio, entro un anno dalla data della stipula del presente Accordo, di una sperimentazione in almeno una struttura carceraria per adulti e una per minori presente sul territorio della Regione, fermo restando che il successo e l'efficacia dell'intervento sono legati all'effettiva messa in atto delle azioni specifiche individuate per ciascuna Amministrazione coinvolta;
- il monitoraggio e la valutazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti per la verifica dell'applicazione delle procedure stesse (es: audit, monitoraggio della diffusione e della conoscenza delle procedure, ecc.).

A prescindere quindi dal modello organizzativo adottato da ciascuna ASL e validato da ciascuna Regione, a garanzia di un auspicabile livello di omogeneità sul territorio nazionale, si ritiene necessario che siano ulteriormente assicurati percorsi di formazione congiunta degli operatori appartenenti alle diverse amministrazioni coinvolte, (incluso il personale di Polizia Penitenziaria), estesi eventualmente al terzo settore ed al volontariato qualora presenti.

Monitoraggio e verifica

L'applicazione del presente Accordo sarà oggetto di apposito monitoraggio da parte delle Regioni e delle Province autonome, del Ministero della Giustizia e del Ministero della Salute che procederanno a rilevare, con cadenza annuale, le azioni e le attività mirate alla realizzazione dei contenuti del presente Accordo, sia tramite relazioni scritte che attraverso audizioni dirette, in uno spirito di reciproca collaborazione tra tutte le istituzioni interessate, al fine di consentire una visione nazionale dell'andamento del fenomeno e delle misure di contrasto.

I dati elaborati sono messi a disposizione del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria.

Dalle attività previste dalle presenti linee di indirizzo non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12A01259
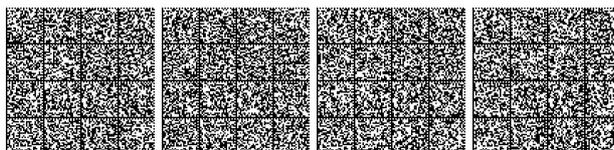
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sinesticmite».

Estratto determinazione V&A.PC/II/64 del 24 gennaio 2012

Specialità medicinale: SINESTICMITE.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Confezioni:

035713015/M - 1 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;
035713027/M - 3 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;
035713039/M - 2 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;
035713041/M - 10 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;
035713054/M - 18 Turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;
035713066/M - 1 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;
035713078/M - 2 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;
035713080/M - 3 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;
035713092/M - 10 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;
035713104/M - 18 Turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg.

N. procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0230/001/II/046;
SE/H/0230/001/1B/043;
SE/H/0230/001/1B/047;
SE/H/0230/001/R/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01260

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Symbicort».

Estratto determinazione V&A.PC/II/65 del 24 gennaio 2012

Specialità medicinale: SYMBICORT.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Confezioni:

035194012/M - «Turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 160/4,5 mcg;
035194024/M - «Turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;
035194036/M - «Turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;
035194048/M - «Turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;
035194051/M - «Turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg;
035194063/M - «Turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg;
035194075/M - «Turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;
035194087/M - «Turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;
035194099/M - «Turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;
035194101/M - «Turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg;
035194214/M - «Turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg;
035194226/M - «Turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg;
035194238/M - «Turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg;
035194240/M - «Turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg;
035194253/M - «Turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg.

N. procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0229/001-002/II/054;
SE/H/0229/001-002/1B/055;
SE/H/0229/001-002/1B/051;
SE/H/0229/001-002/R/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01261

CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

La ditta Speranza Vittorio, con sede in Gaeta (Latina), via Indipendenza, 93, già assegnataria del marchio n. 61 LT, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari dei marchi d'identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 65 del 25 gennaio 2012.

La ditta ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

12A01510

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

La ditta Trani Rocco, con sede in Terracina (Latina), via A. Martucci, 16, già assegnataria del marchio n. 10 LT, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal Registro degli Assegnatati dei marchi d'identificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 65 del 25 gennaio 2012.

La ditta ha provveduto a restituire n. 2 punzone in dotazione alla medesima.

12A01511

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 42/11 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 13 ottobre 2011.

Con ministeriale n. 36/0000703/MA004.A007/PSIC-L-43 del 17 gennaio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 42/11 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 13 ottobre 2011, concernente la determinazione del contributo di maternità per gli anni 2011-2012.

12A01508

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 5/11 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 21 ottobre 2011.

Con ministeriale n. 36/0000836/MA004.A007/PSIC-L-45 del 19 gennaio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5/11 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 21 ottobre 2011, concernente modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

12A01509

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla «Class Fiduciaria S.r.l.», in Bologna.

Con D.D. 20 gennaio 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con D.D. 23 luglio 2009, alla società «Class Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Bologna, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 02885221206, deve intendersi riferita alla «Class Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Modena, a seguito della variazione della sede legale.

12A01148

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Cititrust S.p.A.», in Milano.

Con D.D. 20 gennaio 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 23 ottobre 1986, alla società «Cititrust S.p.a. Istituto Fiduciario», in forma abbreviata «Cititrust S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 08326440156, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

12A01149

Estensione dell'autorizzazione alla società AbiCert S.a.s. a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 24 gennaio 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo ABICert S.a.S., con sede in Z.I. Cucullo s.n.c. - 66026 Ortona (Chieti), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE ad altri prodotti da costruzione. Ai sensi dell'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, l'Organismo ABICert S.a.S. è riconosciuto Organismo di certificazione ed ispezione per la famiglia di prodotto di cui ai mandati M100-102-105, limitatamente alle norme specificate nel decreto ed ai requisiti essenziali autorizzati e previsti al comma 5 dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A01431

Estensione dell'autorizzazione alla società Tecnoprove S.r.l. a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 26 gennaio 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo Tecnoprove S.r.l., con sede in Via Dell'Industria, s.n. - Zona industriale - 72017 Ostuni (Brindisi), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE ad altri prodotti da costruzione. Ai sensi dell'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, l'Organismo Tecnoprove S.r.l. è riconosciuto Organismo di certificazione ed ispezione per la famiglia di prodotto di cui ai mandati M/124, limitatamente alle norme specificate nel decreto ed ai requisiti essenziali autorizzati e previsti al comma 5 dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A01432
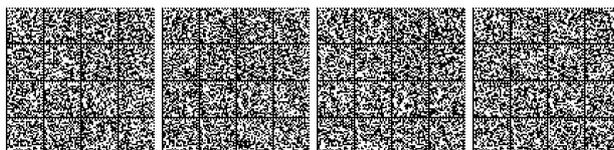
Estensione dell'autorizzazione alla società Tecnoprove S.r.l. a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 26 gennaio 2012, della Direzione Generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo Tecnoprove S.r.l., con sede in Via Dell'Industria, s.n. - Zona Industriale - 72017 Ostuni (BR), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE ad altri prodotti da costruzione. Ai sensi dell'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 21/04/1993, n. 246, l'Organismo Tecnoprove S.r.l. è riconosciuto Organismo di Certificazione ed Ispezione per la famiglia di prodotto di cui ai mandati M100 - 116 - 118, limitatamente alle norme specificate nel decreto ed ai requisiti essenziali autorizzati e previsti al comma 5 dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 09/05/2003, n. 156 del Ministero Attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuatine del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A01433

Estensione dell'autorizzazione alla società IRcCOS S.c.a r.l. a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 26 gennaio 2012, della Direzione Generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo IRcCOS S.c.a r.l., con sede in Via Cremona, 1 - 20025 Legnano (MI), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE ad altri prodotti da costruzione. Ai sensi dell'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 21/04/1993, n. 246, l'Organismo IRcCOS S.c.a r.l. è riconosciuto Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova per la famiglia di prodotto di cui al mandato M101, limitatamente alla norma EN 14351-1:2006 (Porte su vie di fuga) ed ai requisiti essenziali autorizzati e previsti al comma 5 dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 246/93. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 09/05/2003, n. 156 del Ministero Attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A01434

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-034) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
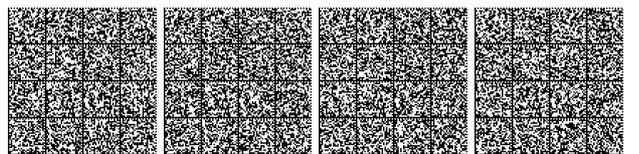
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00